Penale Sent. Sez. 4 Num. 52382 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 13/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENNAME SILVIO nato a PIGNATARO MAGGIORE il 06/09/1945

avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha condannato Silvio Cennamo alla pena sospesa di euro 15.000,00 di multa, così convertita ex art. 53ss. l. n. 689 del 1981, per aver tentato di impossessarsi, al fine di trarne profitto, di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola alla rete Enel, mediante la manomissione dell'impianto realizzata tramite intervento sulla calotta e sul limitatore, con l'aggravante del mezzo fraudolento equivalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche (30 luglio 2010).

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Silvio Cenname che ha dedotto 1)l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod.pen., essendo intervenuta la condanna senza la prova che la condotta fraudolenta sia riconducibile a sé, nonostante l'ubicazione del contatore sul muro esterno della propria abitazione e la possibilità della manomissione da parte di chiunque, e senza la prova di un profitto o vantaggio, realizzato o anche solo tentato, a proprio favore, stante l'omessa manomissione del registratore dei consumi, tutti regolarmente pagati in esecuzione del contratto in atto tra le parti; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendo stata confermata la condanna dal giudice dell'impugnazione senza assolvere l'onere motivazionale relativamente alle censure svolte ed in particolare alla scarsa attendibilità del testimone dipendente dell'Enel, alla documentazione prodotta riguardo alla differenza di consumo prima o dopo l'accertamento, alle modalità di accertamento dei consumi presunti rispetto a quelli registrati; 3) la mancata assunzione di prove decisive ed il vizio di motivazione, non essendo stata valutata l'assoluta carenza di prova; 4) la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accessibilità del contatore solo all'imputato, nonostante la sua ubicazione; 5) l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di delitto commesso in data 30 luglio 2010: non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione, il termine di prescrizione è maturato il 30 gennaio 2018.

Al riguardo, ritenuto che l'odierno ricorso avanzato dall'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).

Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso 13 novembre 2018.

Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Il Presidente
Fausto Izzo

CORTE